

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

BERGAMO, 6 novembre 2018

A mezzo e mail a: info@appice.it

Spett.le
A.P.P.I.C.E.
Associazione Piccoli Proprietari
Infrastrutture Comunicazione
Elettronica
Piazza della Repubblica n. 32
20124 MILANO

OGGETTO: Parere *pro veritate* in ordine alle possibili azioni da assumere e/o verifiche da effettuare in via preventiva nell'eventualità in cui sul fondo limitrofo a quello in cui risulta eretto un traliccio, con allocati impianti di diffusione, venga realizzata un'abitazione privata ed in relazione ai rischi connessi alla edificazione su fondo confinate di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere

Spett.le A.P.P.I.C.E.,

facendo seguito alle problematiche da Voi sottoposte alla mia attenzione, dopo aver verificato la normativa di riferimento, sono a fornire le seguenti delucidazioni.

Preliminare a qualsiasi indagine sull'operato del vicino confinante occorre vantare la regolarità, sotto qualsivoglia profilo, del traliccio (conformità urbanistica – edilizia) e degli impianti di diffusione dal medesimo ospitati (regolarità delle concessioni, osservanza delle procedure amministrative per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione o altra attività e rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico).

Premesso questo, risulta incontrovertibile, oltre che costituzionalmente garantito (art. 42 Cost.), il diritto del proprietario di un bene immobile, nella specie fondo edificabile, a sfruttarne le potenzialità edificatorie.

Altrettanto incontestabile risulta essere l'esercizio del sopra descritto diritto dominicale nel rigoroso rispetto della normativa urbanistica – edilizia vigente in loco, nonché delle norme civilistiche o regolamentari in tema di distanze tra edifici (art. 873 c.c.).

Pertanto, nell'eventualità in cui sul fondo limitrofo il proprietario dello stesso edifici un immobile, appare consigliabile verificare quanto prima la regolarità dell'iter burocratico richiesto e seguito; indagine fattibile tramite richiesta di accesso alla pratica edilizia del manufatto erigendo da formulare presso l'ente locale di riferimento. L'ente locale notizierà l'interessato della richiesta di accesso formulata e quest'ultimo avrà dieci (10) giorni di tempo per formulare il proprio motivato dissenso. A prescindere comunque dall'eventuale opposizione, sarà l'ente locale a determinarsi sulla richiesta e, in casi simili, il richiedente confinante, in quanto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, è legittimato all'accesso, non operando, nella specie, i divieti previsti dalla legge.

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

Laddove all'esito della verifica dovessero risultare difformità nell'edificazione rispetto alla documentazione prodotta e a mani dell'ente locale ovvero violazioni delle norme civilistiche – regolamentari in materia di rispetto delle distanze, si potranno valutare, caso per caso, le azioni da intraprendere a tutela.

Discorso differente laddove l'esito dell'indagine non evidenziasse difformità di sorta.

In detta ultima eventualità, e anche nell'ipotesi in cui le violazioni emerse non siano di tale natura da impedire *in toto* la nuova edificazione, le problematiche che potrebbero evidenziarsi attengono, da un lato, alle possibili interferenze arrecate ai segnali radiotrasmettenti delle emittenti ospiti sul traliccio ad opera della nuova costruzione, e, dall'altro, al rispetto della normativa sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

In merito alla prima questione, si rimanda al pregresso parere datato 23/03/2018, in cui venivano affrontate le criticità di simile evenienza.

Per quanto attiene alla seconda problematica, essa appare particolarmente ostica.

La legge n. 36 del 22/02/2001 "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*", finalizzata a tutelare la salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (art. 1) ed applicabile agli impianti, ai sistemi e alle apparecchiature per usi civili con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 Ghz nonché agli impianti per la radiodiffusione (art. 2), ha disciplinato le competenze Stato – Regioni in materia (artt. 4 e 8), ha sancito che i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità venissero stabiliti, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge medesima, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 4, comma 2), ha statuito che le Regioni adeguassero la propria legislazione a quanto previsto dal citato D.P.C.M. in termini di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità (art. 4, comma 5), ha previsto l'attuazione - entro i successivi dodici (12) mesi dall'entrata in vigore del D.P.C.M. -, da parte della Regione, su proposta dei gestori e sentiti i comuni interessati, di piani di risanamento finalizzati ad adeguare gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti, codificando le conseguenze in caso di mancato risanamento (art. 9), ha disciplinato le modalità dei controlli (art. 14) e previsto sanzioni in caso di superamento dei limiti che sarebbero poi stati stabiliti nel D.P.C.M. (art. 15).

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 8/07/2003, sono stati quindi fissati i limiti di esposizione e i valori di attenzione. In particolare:

- a) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B;
- b) a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 dell'allegato B (all. 1).

Pertanto, a prescindere dalla circostanza che il traliccio e gli impianti di radiodiffusione ivi allocati siano preesistenti all'abitazione erigenda nel lotto confinante, per come formulata la normativa e per il diritto che intende tutelare, quello della salute costituzionalmente garantito,

Mossali

STUDIO LEGALE

AVV. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
AVV. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
AVV. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
AVV. ALBERTO SBRIGLIONE
AVV. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

anche a fronte di due confliggenti e legittimi diritti dominicali, anch'essi costituzionalmente garantiti, lo scrivente reputa che, in caso di superamento dei limiti di cui ai punti a) e b), le emittenti insistenti sul traliccio potranno essere tenute al loro rispetto e, pertanto, potranno trovarsi costrette ad effettuare interventi di bonifica e ad apportare ai sistemi modifiche che comportino la riduzione a conformità dell'impianto stesso, pena le sanzioni di cui all'art. 15 Legge n. 36/2001.

In simili evenienze, peraltro, la procedura di verifica e successiva bonifica – anche se può variare da regione a regione a seconda della normativa specificamente approvata in ognuna di esse – contempla, solitamente, il coinvolgimento in contraddittorio di una serie di soggetti pubblici, oltre al concessionario/gestore dell'impianto, quali l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, l'Ispettorato Territoriale competente e l'Ente locale sul cui territorio insiste il traliccio.

Laddove gli interventi di risanamento del sito e/o di bonifica imposti dalle competenti autorità non risultassero risolutivi del problema del superamento dei limiti – ipotesi che si verifica di sovente in siti particolarmente "congestionati" -, quale *extrema ratio*, si porrà il problema della eventuale delocalizzazione degli impianti stessi. In tale evenienza, sempre nel contraddittorio con tutti gli enti pubblici indicati *supra* (Agenzia regionale per la protezione ambientale, l'Ispettorato Territoriale competente ed Ente locale di riferimento) si potrà addivenire all'individuazione di altro sito, e nella specie sarà l'Ente locale ad indicare, sulla scorta della propria programmazione territoriale e del proprio strumento urbanistico, l'area o le aree destinate alla localizzazione degli impianti e si potrà procedere alla delocalizzazione previa effettuazione delle verifiche opportune e solo in presenza di tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie (ministeriali ed edilizie).

Simili soluzioni avranno costi non irrilevanti per tutti i soggetti coinvolti (proprietari del traliccio, titolari della concessione/autorizzazione/diritto d'uso che ivi avevano installato i propri impianti, etc.).

Per questo lo scrivente ritiene opportuno suggerire, quale *best practice*, la verifica ed il monitoraggio periodico dello strumento urbanistico adottato dall'Ente locale nel cui territorio risulta allocato il traliccio e la disamina delle eventuali varianti, in modo da verificare la destinazione urbanistica dei terreni adiacenti e di allertare il Comune stesso, tramite osservazioni *ad hoc*, della situazione esistente e delle conseguenze laddove, per esempio, l'Ente locale intendesse modificare, ad esempio, da agricola ad edificabile la destinazione dei terreni confinanti. E' chiaro che nell'eventualità in cui il Comune, pur a fronte di motivate osservazioni relativamente alla presenza di impianti di diffusione e delle criticità ivi connesse, decidesse comunque di procedere alla variante e ci si trovasse di fronte ad un'opera in fase di edificazione, il titolare del traliccio e gli operatori ivi allocati, trovandosi costretti, nella migliore delle ipotesi, ad apportare modifiche - con i relativi annessi costi -, ovvero, e nella peggiore delle ipotesi, finanche a doversi trasferire altrove - rischiando così di veder compromesso il proprio investimento -, ci sarebbero, ad avviso di chi scrive, gli estremi per una richiesta risarcitoria da "presentare" in danno del Comune.

Mi corre l'obbligo di evidenziare come le problematiche indicate non si presenterebbero laddove i fondi limitrofi a quelli ove insiste il traliccio risultassero nella titolarità del medesimo soggetto. Infatti, soluzione, seppur onerosa - ma da valutare con attenzione -, potrebbe essere

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

l'acquisto dei terreni confinanti. In tale evenienza risulterebbe però fondamentale assicurarsi la proprietà dei fondi vicini quando ancora essi risultino avere destinazione agricola.

❖ *La legislazione regionale siciliana in materia di inquinamento elettromagnetico.*

Come in precedenza evidenziato, la normativa nazionale in materia di inquinamento elettromagnetico (L. n. 36/2001) ha previsto il recepimento in ambito regionale dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M.

Come detto, ogni regione ha adeguato la propria legislazione in materia differentemente.

Il caso pratico portato alla mia attenzione, da cui è scaturito il presente parere di respiro più generale, attiene ad una postazione sita in Sicilia.

Nella specie, la Regione Sicilia, a differenza di altre regioni, non si è dotata di una legge regionale per regolamentare tutti gli aspetti previsti dalla legge quadro in materia (L. n. 36/2001). Tuttavia la predetta è intervenuta con una serie di Decreti assessoriali *ad hoc*.

Con Legge Regionale n. 17 del 28/12/2004, la Regione Sicilia ha sancito *tout court* l'applicazione del "Codice delle Comunicazioni elettroniche" (D. Lgs. n. 259/2003) nel territorio siciliano.

Con distinti Decreti dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 21/02/2007 e del 27/08/2008 sono state adottate procedure per la verifica del rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. dell'8/07/2003 – indagini delegate all'A.R.P.A. Sicilia quale ente strumentale della regione – e per il risanamento di quei siti in cui fosse stato accertato il superamento dei limiti di esposizione.

In particolare, il Decreto assessoriale del 27/08/2008 ha approvato la procedura di verifica di cui all'allegato A che in sintesi sancisce:

- a) che, al fine di facilitare l'attività di monitoraggio e controllo da parte dell'ARPA Sicilia, gli enti locali obblighino i concessionari ad apporre targhe identificative alla base dei sostegni degli impianti che dovranno riportare il nome del concessionario, il marchio (ossia la denominazione con cui viene identificato ogni segnale diffuso), il tipo di servizio, la frequenza ed il codice alfa-numerico identificativo dell'impianto;
- b) che, al fine di rendere identificabili i diversi operatori, i Comuni hanno l'obbligo di detenere un elenco dei titolari di impianti radioelettrici che operano sul loro territorio;
- c) che i siti di installazione devono essere accessibili al personale della Regione e/o dell'A.R.P.A. Sicilia, del Comune e dell'Ispettorato territoriale del MiSE per le verifiche del caso;
- d) che l'A.R.P.A. Sicilia avrà il compito di effettuare verifiche di campo seguendo l'iter precisato nell'allegato, con il coinvolgimento dell'Ispettorato Territoriale periferico, dell'Amministrazione comunale e dell'operatore titolare dell'impianto.

L'art. 3 del Decreto assessoriale citato impone ai Comuni di adeguarsi a quanto previsto dall'allegato A sulla tenuta degli elenchi degli operatori titolari degli impianti presenti sul territorio, vigilando a che gli stessi procedano agli adeguamenti posti a loro carico dal provvedimento.

Successivamente, con Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 5/09/2012, la Regione Sicilia ha approvato "Le Linee Guida per il contrasto del fenomeno delle

Mossali

STUDIO LEGALE

Avv. MARIO MOSSALI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ANDREA R. VETTURI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. MARIATERESA SORTE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Avv. ALBERTO SBRIGLIONE
Avv. GIORGIO VENTURATI

E-MAIL: INFO@STUDIOMVS.IT
E-MAIL: MOSSALI@STUDIOMVS.IT
P.E.C.: MARIO.MOSSALI@BERGAMO.PECAVOCATI.IT

24126 BERGAMO – VIA G. FALCONE N. 15
TEL. 035/330670 – FAX 035/322674

24047 TREVIGLIO (BG) – PIAZZA INSURREZIONE N. 6
TEL. 0363/344997 – FAX 0363/598872

24011 ALME' (BG) – VIA LOCATELLI N. 49
TEL. 035/545100 – FAX 035/636459



PARTNER
VIA TARAMELLI N. 11 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331/452183 – FAX 0331/593008

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico e con la finalità della salvaguardia della salute delle popolazioni esposte".

In esse vengono dettagliate all'art. 5 le strategie di intervento da adottarsi nell'ipotesi in cui, nelle aree urbane, vengano rilevate radiazioni superiori ai limiti di esposizione per la popolazione imposti dalla normativa vigente (L. n. 36/2001 e D.P.C.M. 8/07/2003).

Al fine di procedere al risanamento dell'esistente, secondo le linee predette guida, risulta necessaria un'approfondita conoscenza dello stato di fatto delle condizioni ambientali del territorio, che si articola in diversi punti: a) realizzazione da parte dell'Ente locale di un inventario contenente ogni sorgente potenzialmente inquinante presente sul proprio territorio; b) esecuzione da parte degli organi di controllo competenti (A.R.P.A.) di campagne di misurazioni e certificazione dei risultati delle misurazioni da parte dei medesimi tramite confronto degli esiti con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa vigente in ambito nazionale e regionale e c) progettazione e realizzazione degli interventi di risanamento necessari a ricondurre i valori rilevati di campo almeno al di sotto dei valori di attenzione, se non degli obiettivi di qualità. Tali interventi di risanamento si possono distinguere in due categorie, a seconda che la sorgente inquinante sia ad alta o bassa frequenza. "Per le sorgenti ad alta frequenza, quali stazioni radio base per telefonia cellulare ed impianti radiotelevisivi, che vengano riconosciuti come le maggiori responsabili del superamento dei limiti di legge, il risanamento consiste nella riduzione della potenza irradiata o nello spostamento del fascio radiativo nel caso in cui la sorgente radiante risulti direzionale".

Infine, con D.D.G. n. 487 del 26/07/2018, la Regione Sicilia – Assessorato Territorio e Ambiente ha approvato il capitolo di spesa per € 705.000,00= per le annualità 2018/2019/2020 teso alla "realizzazione di progetti finalizzati all'elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione dei catasti regionali e all'esercizio delle attività di controllo e monitoraggio per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Avv. Mario Mossali
Mario Mossali

All. 1) Allegato B al D.P.C.M. 8/07/2003.

» **DPCONS 08/07/2003**Allegato B ⁽¹¹⁾

Tabella 1	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo Magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
Limiti di esposizione			
0,1 < f ? 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ? 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ? 300 GHz	40	0,01	4

Tabella 2	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo Magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
Valori di attenzione			
0,1 MHz < f ? 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

Tabella 3	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo Magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
Obiettivi di qualità			
0,1 MHz < f ? 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

⁽¹¹⁾ Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.